

**ACCORDO ATTUATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN
LABORATORIO DI RICERCA CONGIUNTO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA**

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore* Professore Francesco Ubertini autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/2019 (di seguito indicata come “Università”, o, indistintamente, come “Parte”)

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR, (di seguito indicato come “CNR” o, indistintamente, come “Parte”)
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

- l’Università e il CNR hanno sottoscritto, in data 29/07/2009, una Convenzione Quadro, di durata quinquennale, per la collaborazione nello svolgimento di programmi di ricerca e formazione (Rep. n. 2099/09, Prot. n. 36661 del 30/07/2009), il cui articolo 4 prevede che il CNR e l’Università possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse attraverso la stipula di Convenzioni operative;
- successivamente, al fine di dare attuazione alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute e per ampliare ulteriormente gli ambiti di collaborazione, le Parti hanno sottoscritto un Atto Integrativo alla Convenzione Quadro (Rep. n. 3010/2013, Prot. n. 41574 del 25/09/2013), che ha integrato e modificato il testo della Convenzione e ne ha altresì prorogato

la durata, fino al 27/06/2018;

- in particolare, all'articolo 3 dell'Atto Integrativo sopracitato è stata prevista la possibilità di svolgere attività congiunte di ricerca, anche su programmi nazionali, comunitari e internazionali, e la realizzazione di iniziative per la valorizzazione e condivisione di spazi e infrastrutture delle Parti;

- le Parti hanno sottoscritto in data 09/01/2017 un Addendum (Rep. n. 1077/2017, Prot. n. 14777 del 13/02/2017) all'Atto Integrativo alla Convenzione Quadro, avente ad oggetto attività di trasferimento tecnologico e attivazione di corsi di dottorato congiunti, prorogandone al contempo la validità fino al 30/06/2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'Università e il CNR, tramite la sottoscrizione dell'Atto Integrativo, si sono impegnate a collaborare nella creazione di un polo di ricerca e didattica dedicato alla chimica all'interno del quartiere Navile;

- presso l'Area della Ricerca CNR di Bologna con sede in via Piero Gobetti si trova l'Istituto per la Microelettronica ed i Microsistemi Sede di Bologna (d'ora in poi IMM Bologna), specializzato nello sviluppo e nella applicazione delle tecniche di microscopia elettronica in trasmissione e a scansione e dotato di un laboratorio attrezzato con microscopi elettronici in trasmissione (TEM), a scansione (SEM), e a scansione ambientale (Environmental SEM, ESEM) e altra strumentazione di rilevante interesse; il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" (d'ora in poi CIAMICIAN) dell'Università, nell'ambito delle sue attività di ricerca, è interessato allo studio della struttura, dinamica e reattività di macromolecole, assemblaggi macromolecolari e nanomateriali;

Il CIAMICIAN è incluso tra i 14 Dipartimenti di Eccellenza dell'Università, finanziati nell'ambito dell'iniziativa MIUR, ed è promotore dell'acquisto- in tale contesto- di un sistema in grado di consentire esperimenti in-situ sia di tipo elettrochimico che di tipo termico che necessita di

essere installato su di un microscopio elettronico in trasmissione (TEM);

- l'Università e IMM Bologna intendono collaborare in ambito di ricerca al fine di beneficiare reciprocamente delle rispettive attrezzature, conoscenze, personale e della concentrazione di competenze in ambito chimico presso il nuovo insediamento universitario all'interno del quartiere Navile, in particolare nel settore della scienza dei materiali, dei nanomateriali e delle nanotecnologie;

- l'Università e IMM Bologna intendono perseguire gli obiettivi sopra evidenziati attraverso la costituzione di un laboratorio congiunto di ricerca nel settore della microscopia elettronica (di seguito Laboratorio);

- le Parti, visto il comune interesse, hanno pertanto concordato di sottoscrivere il presente Accordo attuativo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Attuativo (di seguito indicato come "Accordo").

Art. 2 (Finalità)

2.1 Le Parti convengono di costituire un laboratorio congiunto di ricerca di microscopia elettronica per l'esecuzione delle attività di ricerca, indicate nel successivo articolo 3, e di istituire un Comitato Scientifico che faciliti lo svolgimento delle stesse tra le due istituzioni.

Art. 3 (Attività)

3.1 Le Parti convengono di collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca che richiedono l'utilizzo di tecniche di microscopia elettronica, in particolare per la caratterizzazione di materiali sulla micro- e nano-scala presso il Laboratorio.

In tale contesto in particolare, ma in via non esaustiva, il CIAMICIAN svolgerà parte del progetto attivato nel contesto dei Dipartimenti di eccellenza studiando con tale strumentazione

nanomateriali per la medicina, l'ambiente e l'energia. Inoltre le Parti potranno collaborare nella partecipazione congiunta a programmi competitivi in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso l'istituto della Linked Third Party previsto dal programma quadro Horizon 2020.

Art. 4 (Comitato Scientifico)

4.1 Le Parti istituiscono un Comitato Scientifico (di seguito indicato come "Comitato") e un Direttore Scientifico del Laboratorio.

4.2 Il Comitato è inizialmente composto da n. 2 (due) membri di cui n. 1 (uno) nominato dall'Università e n. 1 (uno) nominato dal CNR. Le Parti, di comune accordo, individuano il Comitato di prima istituzione nei seguenti membri:

- a) per l'Università: il Direttore pro tempore del Dipartimento Ciamician;
- b) per il CNR: Dott. Vittorio Morandi, Responsabile Delegato di IMM Bologna.

La Composizione del Comitato potrà essere allargata nell'ipotesi di cui all'articolo 6, mantenendo un numero paritario di componenti per l'Università ed il CNR.

4.3 Il Comitato resterà in carica per l'intera durata dell'Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante tempestiva comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

Le Parti convengono che il Comitato avrà i seguenti compiti:

- a) facilitare la comunicazione tra le Parti;
- b) per le attività congiunte, approvare il piano di attività di ricerca, collaborazione e disseminazione e monitorarne i risultati;
- c) concordare le eventuali attività di fundraising e le forme di sfruttamento congiunto dei risultati;
- d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti

(controversie, vedi articolo 17);

- e) proporre all'Università ed al CNR i nominativi dei nuovi membri del Comitato Scientifico secondo quanto specificato nel successivo articolo 6.

Le decisioni in seno al Comitato sono prese all'unanimità. Nell'ipotesi in cui la composizione del Comitato venga allargata ai sensi dell'articolo 6, le decisioni saranno invece adottate a maggioranza dei componenti.

4.4 Il Comitato si riunirà di norma una volta all'anno. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quanto autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

4.5 Tra i membri del Comitato sopra riportati, le Parti individuano il Dott. Vittorio Morandi come Direttore Scientifico del Laboratorio. Il Direttore Scientifico ha il compito di sottoporre al Comitato Scientifico il piano di attività del Laboratorio dirigerne il funzionamento, monitorare i risultati e redigere annualmente una relazione delle attività che, una volta validata dal Comitato Scientifico, verrà trasmessa al Comitato paritetico di indirizzo di cui all'articolo 3 della Convenzione Quadro in essere tra l'Università e il CNR.

Art. 5 (Attrezzature ed Obblighi)

5.1 Presso il Laboratorio congiunto sono installate e condivise attrezzature di proprietà dell'Università e del CNR.

In particolare l'Università contribuisce alla costituzione del Laboratorio mettendo a disposizione del personale del CNR IMM adeguatamente formato, presso la sede di Bologna indicata al successivo articolo 7, le attrezzature descritte nell'Allegato 1 al presente Accordo. Tali attrezzature resteranno nella esclusiva proprietà dell'Università.

5.2 L'Università dichiara che tutte le attrezzature sono in buono stato di conservazione ed efficienza, sia in generale che in ogni loro singola parte; tali attrezzature sono inoltre esenti da

vizi e del tutto idonee alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o regolamenti.

5.3 Le attività e le spese di ordinaria manutenzione, intese per tali quelle finalizzate a mantenere i beni in efficienza e in buono stato di funzionamento, secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione, relative alle attrezzature di cui all'Allegato 1 sono a carico dell'Università; tali attività dovranno essere conformi, nelle modalità e nei tempi, a quanto previsto dai manuali d'uso e di manutenzione delle macchine o comunque a quanto richiesto dalle regole della buona tecnica e dalle normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente e saranno svolte da personale qualificato in possesso di adeguata formazione competenza e professionalità.

5.4 Saranno a carico dell'Università gli adeguamenti tecnici che si rendessero nel tempo necessari al fine di mantenere le attrezzature di cui all'Allegato 1 conformi in ogni loro parte alla legislazione antinfortunistica, sanitaria ed ambientale.

5.5 Il CNR si obbliga a conservare e custodire le attrezzature dell'Università con la dovuta diligenza, rispettandone la destinazione economica e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

5.6 Il CNR si impegna altresì ad assumere a proprio carico tutti i costi delle utenze connesse all'utilizzo di tali attrezzature per tutto il periodo in cui le attrezzature dell'Università resteranno collocate presso il Laboratorio, salvo accordi di natura diversa tra le Parti. Il CNR si impegna a consentire l'utilizzo delle attrezzature di cui all'Allegato 1 solo a personale del CNR IMM adeguatamente formato.

5.7 Alla scadenza del presente Accordo, le attrezzature dell'Università ubicate presso il Laboratorio verranno ritirate e dovranno essere nello stato in cui si trovavano al momento della costituzione del Laboratorio, fatta salva la normale usura.

5.8 Il CNR contribuisce alla costituzione del Laboratorio mettendo a disposizione le attrezzature descritte nell'Allegato n. 2 al presente Accordo. Le attrezzature di cui all'Allegato 2 resteranno

nella esclusiva proprietà del CNR.

5.9 Il CNR dichiara che tutte le attrezzature sono in buono stato di conservazione ed efficienza, sia in generale che in ogni loro singola parte; tali attrezzature sono inoltre esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione e in regola con le vigenti norme e/o regolamenti. Il CNR, fatto salvo l'impegno perentorio a garantire la sicurezza e la corretta funzionalità delle attrezzature, si impegna in particolare, compatibilmente con le disponibilità economiche e di bilancio, a garantire la funzionalità della strumentazione indicata all'Allegato 2 intervenendo tempestivamente per le manutenzioni e/o adeguamenti necessari, in modo da garantire la disponibilità ed utilizzo da parte dell'Università delle attrezzature.

Nel caso in cui la funzionalità dell'attrezzatura TEM FEI Tecnai F20 indicata all'Allegato 2 dovesse venire meno per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, il Comitato Scientifico di cui al precedente articolo 4 si riunirà senza ritardo per definire i possibili interventi limitatamente a quanto concerne le attività legate all'utilizzo della strumentazione di cui all'Allegato 1, che potranno prevedere l'accesso ad attrezzature TEM compatibili, altrimenti nella disponibilità del CNR, secondo modalità che saranno discusse in seno al Comitato, o la restituzione all'Università, su richiesta di quest'ultima, dell'attrezzatura di cui all'Allegato 1.

5.10 Le attività relative alle attrezzature di cui all'Allegato 2 dovranno essere conformi, nelle modalità e nei tempi, a quanto previsto dai manuali d'uso e di manutenzione delle macchine o comunque a quanto richiesto dalle regole della buona tecnica e dalle normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente e saranno svolte da personale qualificato in possesso di adeguata formazione competenza e professionalità. Salvo le conseguenze di legge nei casi di dolo o colpa grave, resta espressamente inteso che l'Università non potrà essere ritenuta responsabile per i malfunzionamenti, guasti, danni, deterioramenti e/o rotture che possano verificarsi alle attrezzature di cui all'Allegato 2.

5.11 Saranno a carico del CNR gli adeguamenti tecnici che si rendessero nel tempo necessari al

fine di mantenere le attrezzature di cui all'Allegato 2 conformi in ogni loro parte alla legislazione antinfortunistica, sanitaria ed ambientale.

5.12 L'Università si obbliga a non concedere il godimento delle attrezzature di cui all'Allegato 2 a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

5.13 Ciascuna Parte terrà a proprio carico il costo dei materiali di consumo necessari per l'utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento delle ricerche di proprio interesse. La suddivisione dei costi dei materiali di consumo per ricerche di interesse comune sarà invece concordata di volta in volta tra le Parti. Allo scadere dell'Accordo, ciascuna Parte rimarrà proprietaria dei materiali di consumo acquistati e non ancora utilizzati e/o esauriti.

5.14 Il CNR si impegna con proprio personale alla formazione all'utilizzo della strumentazione di cui all'Allegato 2 del personale che sarà indicato dall'Università.

5.15 L'Università si impegna a individuare il personale del CIAMICIAN che sarà formato all'utilizzo della strumentazione messa a disposizione dal CNR nel numero di non oltre 5 unità di personale / anno e di darne comunicazione al CNR all'inizio di ogni anno di durata della convenzione. Il personale inizialmente autorizzato è indicato all'Allegato 3 (elenco personale autorizzato). Tale elenco complessivo sarà aggiornabile e nei 5 anni non potrà superare il numero di 15 unità di personale complessivamente formate. Il personale in elenco sarà autorizzato all'utilizzo degli strumenti (come dettagliati nell'Allegato 3) e sarà responsabile dell'utilizzo degli strumenti anche in co-presenza di altri ricercatori dell'Università.

Le Parti concordano di predisporre un apposito registro degli accessi e degli utilizzi, da compilare di volta in volta, per dare evidenza scritta dell'utilizzo delle attrezzature, ed in particolare della data e orario di utilizzo e del nominativo del personale che utilizzerà il bene, dei materiali di consumo utilizzati. Tale registro sarà tenuto a cura del Responsabile del Laboratorio.

5.16 Il CNR si impegna, a formazione ultimata, a dare accesso al personale del CIAMICIAN alla

strumentazione di cui all'Allegato 2 per un totale di 48 ore mensili complessive a titolo gratuito. La distribuzione di questo monte ore sulle diverse strumentazioni di cui all'Allegato 2 è fissato in prima approssimazione in 24 ore per TEM FEI Tecnai F20, 16 ore per FE-SEM Zeiss 1530, 8 ore per ESEM Zeiss EVO LS10 rispettivamente. Questa distribuzione potrà essere aggiornata dal Comitato in qualunque momento in base alle richieste ricevute e alla capienza delle singole strumentazioni. Sarà possibile utilizzare la strumentazione per ulteriore tempo con tariffa oraria da concordare, in essa verranno considerati i costi di gestione, intendendosi con questo i costi di manutenzione ed utilizzo ed i costi del personale tecnico di supporto, che sarà messo a disposizione dal CNR.

5.17 I finanziamenti di eventuali nuove attrezzature da collocare nel Laboratorio saranno individuati dalle Parti attraverso la ricerca di finanziatori esterni, la partecipazione a programmi competitivi di ricerca e altre ulteriori fonti di finanziamento. Ciascuna Parte rimarrà proprietaria, allo scadere del presente Accordo, delle attrezzature acquistate a proprio nome attraverso i fondi menzionati sopra così come dei materiali di consumo acquistati e non ancora utilizzati e/o esauriti.

Art. 6 (Adesioni al Laboratorio)

6.1 La Parti convengono che la partecipazione al Laboratorio potrà essere estesa ad altri Dipartimenti dell'Università e ad altri Istituti CNR che abbiano interesse nelle attività descritte al precedente articolo 3.

6.2 La richiesta di adesione al Laboratorio dovrà essere inoltrata al Comitato Scientifico, con indicazione delle attività che i nuovi membri vorranno svolgere nell'ambito del Laboratorio così come delle eventuali nuove attrezzature che potranno venire messe a disposizione del Laboratorio stesso.

6.3 Il Comitato Scientifico avrà il compito di valutare le richieste di adesione al Laboratorio. Le nuove adesioni dovranno essere approvate all'unanimità e sentiti, per ciascuna Parte, i

Dipartimenti o, rispettivamente, gli Istituti già aderenti.

6.4 Nel caso di accettazione il Comitato Scientifico potrà venire integrato da un rappresentante del nuovo Dipartimento dell'Università o del nuovo Istituto CNR e si procederà a redigere un Atto Integrativo al presente Accordo nel quale specificare:

- il nominativo del nuovo membro del Comitato Scientifico del nuovo Dipartimento dell'Università o del nuovo Istituto CNR che entreranno a far parte del Laboratorio;
- il nominativo del nuovo membro del Comitato Scientifico per gli Istituti CNR - nel caso di nuovo Dipartimento dell'Università - o per i Dipartimenti dell'Università - nel caso di nuovo Istituto CNR - già facenti parte del Laboratorio;
- gli elenchi delle strumentazioni messe a disposizione, eventualmente integrando l'Allegato 1 e l'Allegato 2;
- gli elenchi del personale autorizzato all'accesso e all'utilizzo delle strumentazioni eventualmente integrando l'Allegato 3, fermo restando quanto indicato al precedente articolo 5.15 a meno di successive integrazioni;
- le modalità di accesso alle strumentazioni e gli obblighi reciproci sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 5;
- gli eventuali nuovi locali che entreranno a fare parte del Laboratorio, ad integrazione del successivo articolo 7.

6.5 Delegati alla firma dell'Atto Integrativo saranno il Direttore Scientifico del Laboratorio ed il Direttore/Dirigente/Responsabile del nuovo Dipartimento dell'Università o del nuovo Istituto CNR. Il Comitato Scientifico avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente il suddetto Atto Integrativo ai recapiti indicati al successivo articolo 18.

Art. 7 (Ubicazione del Laboratorio)

7.1 Le Parti convengono che come dotazione iniziale il Laboratorio sarà localizzato presso un'apposita area di fabbricato situata all'interno dell'edificio dell'IMM Bologna, nell'Area della

Ricerca del CNR di Bologna, sito in Bologna, alla via Piero Gobetti n. 101. In particolare, vengono individuati come dotazione iniziale i seguenti spazi: stanze 107 (laboratorio microscopia SEM), 108 (laboratorio microscopia TEM), 119b (laboratorio microscopia ESEM), 128/13 (laboratorio FIB/EBL), 119, 115, 116, 113, 105, 104 (laboratori preparazione campioni)

7.2 La sede del Laboratorio come indicato al precedente articolo 7.1, e successive possibili integrazioni come previsto dal precedente articolo 6.4, verrà predisposta a cura e spese del proprietario dei locali che rimarrà l'unico proprietario di tutti i relativi apparati ed arredi, ivi localizzati, restando inteso che i membri del Laboratorio potranno usufruirne per tutte le finalità previste dal presente Accordo.

7.3 Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi e gli oneri necessari per il suo funzionamento saranno esclusivamente a carico del proprietario dei locali.

7.4 Le Parti si impegnano ad utilizzare i locali, sede del Laboratorio, e le attrezzature ivi presenti per finalità di ricerca, rispettando la destinazione d'uso riservata alla porzione immobiliare.

Art. 8 (Risorse finanziarie)

8.1 L'Accordo non è a titolo oneroso fatto salvo quanto riportato al precedente articolo 5.16. Eventuali trasferimenti dall'Università al CNR e viceversa, ad esempio in termini di contributo alle attività di ricerca, verranno decisi dal Comitato Scientifico in relazione alle attività svolte nell'ambito del Laboratorio, potranno essere eseguiti in conformità ai regolamenti e normative applicabili e graveranno sui fondi di ricerca dei gruppi coinvolti volta a volta presso l'Università e/o presso il CNR.

Art. 9 (Personale autorizzato)

9.1 Il personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo presso il Laboratorio sarà messo a disposizione da entrambe le Parti. In particolare, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, l'Università potrà avvalersi della collaborazione di proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori a contratto) e di personale

esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito del Laboratorio.

9.2 Il personale dell'Università inizialmente autorizzato ad accedere ai locali del CNR per lo svolgimento delle attività del Laboratorio è indicato all'Allegato 3. I nominativi del nuovo personale che verrà man mano coinvolto nelle attività del Laboratorio verranno comunicati tempestivamente al Direttore scientifico del Laboratorio al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni.

Art. 10 (Copertura assicurativa)

10.1 Ciascuna Parte attiva le garanzie previste ex-lege contro gli infortuni per il proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché l'assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.

10.2. Ciascuna Parte si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività prevista dal contratto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Parte appaltatrice si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano ciascuna Parte dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

10.3 Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico delle Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

10.4 Nell'ipotesi che una Parte ospitante attività di ricerca venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza del personale implicato nell'evento avverso ai seguenti indirizzi:

- Università – via Zamboni 33, 40126 – PEC: scriviunibo@pec.unibo.it;
- CNR – Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM) – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

11.1 Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro ente convenzionato;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.

11.2 La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali e specifici dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro. Per gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, le Parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi ogni informazione utile alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria.

Art. 12 (Diritti di proprietà intellettuale)

12.1 Le Parti convengono di disciplinare la proprietà intellettuale secondo quanto previsto nell'Allegato 4 al presente Accordo.

Art. 13 (Uso dei segni distintivi)

13.1 L'uso dei segni distintivi è disciplinato dall'articolo 7 dell'Atto Integrativo alla Convenzione Quadro richiamato in premessa.

Art. 14 (Riservatezza)

14.1 Ciascuna Parte si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte con riferimento all'oggetto del presente Accordo (d'ora innanzi "Informazioni Riservate") ed identificate come confidenziali, ed in particolare si impegna a:

- non divulgare o rendere accessibili a soggetti terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- impiegare ogni mezzo idoneo, nonché a porre in essere ogni atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a soggetti terzi;
- non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'espletamento delle attività oggetto dal presente Accordo;

14.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad evitare di fare qualsiasi uso di Informazioni Riservate o di porre in essere qualsiasi altro atto o iniziativa che possa essere considerato come

una divulgazione inficiante il deposito di una domanda di brevetto o altro titolo di proprietà industriale.

14.3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non trovano applicazione con riferimento a informazioni, dati e conoscenze:

- che siano di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili;
- che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili, a condizione che la loro divulgazione e la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito;
- che la parte ricevente possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate dalla parte detentrica o ottenute autonomamente ed in modo del tutto indipendente dalla comunicazione dell'altra Parte;
- che la parte ricevente è tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte ricevente sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

15.1 Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall'articolo 11 della Convenzione Quadro richiamata in premessa.

Art. 16 (Durata, rinnovo e modifiche)

16.1 Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni.

16.2 Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di massimo (cinque) 5 anni, previa approvazione scritta dei competenti organi delle rispettive Parti.

16.3 Ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.2 della Convenzione Quadro vigente tra le Parti, lo scioglimento della stessa non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

16.4 Salvo quanto previsto all'articolo 16.5, qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 17 (Controversie)

17.1 Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 della Convenzione Quadro per le controversie, le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'articolo 4, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo.

17.2 Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, le parti potranno liberamente adire le Autorità giudiziarie competenti.

Art. 18 (Comunicazioni)

18.1 Le comunicazioni di cui agli articoli 4 (Comitato Scientifico), 7 (Ubicazione del Laboratorio), 8 (Risorse finanziarie), 10 (Copertura assicurativa), 14 (Riservatezza), 15 (Trattamento dei dati personali), 16 (Durata, rinnovo e modifiche), 17 (Controversie) e 20 (Allegati) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Università:

SSRD Staff Rettore e direttore generale – Ambito finanziamenti e ricerca

Via Zamboni 33, 40126 Bologna PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

Per CNR: Direttore Generale Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma PEC:

direttoregenerale@pec.cnr.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente

comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail indirizzate alle persone e ai recapiti di seguito indicati:

Per l'Università: francesco.paolucci@unibo.it

Per CNR: direzione@bo.imm.cnr.it

Art. 19 (Clausola di rinvio)

19.1 Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Accordo e dai suoi Allegati, si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro e all'Atto Integrativo citati in premessa vigenti tra le Parti nonché le norme legislative e regolamentari in vigore di entrambe le Parti.

Art. 20 (Allegati)

20.1 I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato n. 1 - Elenco attrezzature Università;
- Allegato n. 2 - Elenco attrezzature CNR;
- Allegato n. 3 - Personale autorizzato Università;
- Allegato n. 4 - Disciplina della proprietà intellettuale.

Gli Allegati di cui al presente articolo potranno essere modificati e/o integrati solo previo accordo scritto delle Parti.

Art. 21 (Firma digitale, registrazione e spese)

21.1 Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti.

21.2 L'imposta di bollo è a carico di CNR e dell'Università in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università ai sensi del DM 17/06/2014 articolo 6 con modalità esclusivamente telematica. Il CNR si impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente Accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

21.3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Per l'Università:

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini

(firmato digitalmente)

Per il CNR:

Il Presidente Prof. Massimo Inguscio

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

ELENCO ATTREZZATURE UNIVERSITA'

1. Sistema in grado di consentire esperimenti in-situ sia di tipo elettrochimico che di tipo termico per un Microscopio Elettronico a Trasmissione

Valore: 300 k€ - anno di acquisizione: - da acquisire -

ALLEGATO 2

ELENCO ATTREZZATURE CNR

1. TEM FEI Tecnai F20, in grado di operare tra 80 e 200 keV, dotato di sorgente Schottky, camera CCD Gatan Multiscan, rivelatore STEM Fischione HAADF, EDS, EELS Gatan 666 e biprisma elettronico per olografia elettronica ed interferometria.
Anno di acquisizione: 2001.
2. FE-SEM Zeiss 1530, in grado di operare tra 0.1 e 30 keV, dotato di sorgente Schottky, equipaggiato con rivelatori InLens, ed Everhart&Thornley per elettroni secondari (SE), a scintillatore e fotomoltiplicatore per elettroni retrodiffusi (BSE), a stato solido multi-settore per elettroni trasmessi (TE), spettrometro a raggi-X INCA e nano-manipolatori Kleindiek in grado di fare misure elettriche in-situ a basso rumore.
Anno di acquisizione: 2005. Aggiornamento hardware anno 2012.
3. Environmental SEM (ESEM - SEM ambientale) Zeiss EVO LS10 in grado di operare tra 0.1 e 30 keV, equipaggiato con rivelatori per elettroni secondari in alto e basso vuoto ed elettroni retrodiffusi, spettrometro a raggi-X, ed in grado di operare con pressioni in camera sino a 3000 Pa su campioni umidi e/o non conduttivi.
Anno di acquisizione: 2014.
4. *incluso nel Laboratorio Congiunto ma, in quanto installato presso la Clean Room di IMM Bologna, accessibile solo previo accordi specifici in base alle necessità ed ai vincoli delle attività scientifiche che coinvolgono la Clean Room di IMM Bologna:* FE-SEM dotato di sorgente Schottky, con Fascio Ionico Focalizzato (Focused Ion Beam - FIB) Zeiss XB340, equipaggiato con sistema per la litografia elettronica (Electron Beam Lithography - EBL) Raith, sistema multicanale per iniezione di gas (Gas Injection System – GIS) con precursori per Pt, C, XeF₂, SiO₂ per etching selettivo e deposizione, nano-manipolatori Kleindiek e sistema per la preparazione di lamelle TEM.

Anno di acquisizione: 2014.

5. *installato presso IMM Catania, dotato di controlli remote installati presso IMM Bologna, accessibile ma non incluso nel Laboratorio Congiunto::* TEM JEOL ARM200F, in grado di operare tra 40 e 200kV, dotato di sorgente Cold Field Emission con uno spread in energia di 0.27eV, Ceos sextupole STEM Cs-corrector per una risoluzione di 0.64 Å, pezzi polari Ultra High Resolution, rivelatori BF/MAADF/HAADF STEM, spettrometro a raggi-X (EDS Centurio con rivelatore SDD di 100mm² SDD con risoluzione in energia di 0.127eV, Gatan Image Filter (GIF) QuantumER con il pacchetto "STEM spectrum-imaging" per spettroscopia a perdita di energia (Electron Energy Loss Spectroscopy - EELS).

Anno di acquisizione: 2013.

6. Laboratorio per la preparazione di campioni TEM e SEM completamente equipaggiato: lappatrici meccaniche, dimpler, strumentazione metallografica per pulitura e taglio dei campioni, sputtering per carbonio e metalli, trapano ad ultrasuoni per l'indentazione di dischetti da 3 mm, piastre riscaldanti, due sistemi per assottigliamento e pulitura a fascio ionico (Gatan PIPS e Gatan DUO-MILL), banchi da vuoto per lo storage dei campioni, tre cappe chimiche, sistema per la pulizia di campioni TEM e SEM "plasma cleaner" Fischione.

ALLEGATO 3

PERSONALE AUTORIZZATO UNIVERSITA'

La seguente tabella riporta i ricercatori dell'Università autorizzati all'utilizzo della strumentazione di microscopia elettronica del CNR che saranno formati dal CNR

Ricercatore	Microscopio elettronico a scansione (SEM)	Microscopio elettronico a scansione ambientale (ESEM)	Microscopio elettronico in trasmissione (TEM)
Elisa Boanini	x		x
Giuseppe Falini	x	x	
Chiara Gualandi	x		x
Gianluca Chiapponi		x	x
Francesco Zerbetto	x		x

ALLEGATO 4

DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva dell'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) dalla stessa detenuta.
2. Fatti salvi gli obblighi assunti dall'Università nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, i risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e i diritti di proprietà intellettuale e industriale ad essi relativi spetteranno alla Parte che ha generato tali risultati. In caso di risultati conseguiti congiuntamente la proprietà spetterà congiuntamente alle Parti e le quote di comproprietà saranno determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.
3. Le Parti, fatti salvi accordi diversi stipulati nell'ambito di programmi competitivi, si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sui risultati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente Allegato ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione, nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna Parte.
4. Ciascuna Parte avrà diritto ad utilizzare liberamente i risultati congiunti solo per finalità di ricerca interna, anche all'interno di progetti nazionali ed internazionali (sono ivi incluse anche progetti di ricerca commissionata), per fini non commerciali. Ogni altro utilizzo dei risultati congiunti sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti.
5. In merito all'esecuzione della attività scientifiche del presente contratto e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all'inizio dell'attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.